

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento in concessione, ex artt. 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., del servizio di gestione triennale dei parcheggi pubblici a pagamento su area demaniale gestita dall'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala.

PREMESSE:

Con atto n. 181 dell'11/11/2024, questa Amministrazione ha autorizzato l'indizione di una procedura avente ad oggetto l'affidamento in concessione ex artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento su area demaniale gestita dall'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, per una durata pari ad anni 3, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nella documentazione di gara.

L'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana per l'acquisizione di beni e servizi svolgerà la procedura in delega sensi dell'articolo 5 della legge regionale 9/2021 e dell'articolo 55 della legge regionale 9/2015.

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma di *e-procurement* dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e della L.R. 12/2023.

La procedura di gara si svolgerà ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta a rialzo ai sensi dell'art. 183, comma 1, e 185 del predetto decreto, specificando che l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente e presenti i requisiti indicati negli atti di gara.

La durata per la conclusione del procedimento di gara è prevista in 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'area demaniale appartenente all'Ente Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala [codice NUTS ITG11].

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è l'Arch. Anna Occhipinti.

Email: anna.occhipinti@regione.sicilia.it

SOGGETTI

STAZIONE APPALTANTE/ENTE CONCEDENTE:

Parco Archeologico di Lilibeo - Marsala, 91025 – Marsala (TP) – tel. - fax 0923 / 952535.

Posta elettronica: parco.archeo.lilibeo@regione.sicilia.it – parco.archeo.lilibeo@pec.it

UFFICIO DEPUTATO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA:

Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana per l'acquisizione di beni e servizi, Via Notarbartolo 17, 90143 Palermo.

E-mail: centraleunicadicommittenza@regione.sicilia.it

PEC: dipartimento.bilancio1@certmail.regione.sicilia.it

Dirigente Responsabile: Avv. Roberta Milazzo, roberta.milazzo@regione.sicilia.it.

Funzionario Direttivo: Dott.ssa Marta Pecoraro, marta.pecoraro@regione.sicilia.it,
tel. 0917076519.

1.PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica mediante la piattaforma di *e-procurement* dell'Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale nel seguito indicato come C.A.D.), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, anche Codice) e delle Linee guida dell'AGID in materia di piattaforme digitali e di firma digitale, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le Comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avverrà nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, e comporterà l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, inoltre, sarà regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immutabilità una volta scaduto il termine di presentazione;
- gratuità; infatti, nessun corrispettivo sarà dovuto dall'Operatore economico e/o dall'Operatore Aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La C.U.C. e l'Ente Parco Archeologico di Lilibeo-Marsala, nella qualità di Ente Concedente, non assumeranno alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di *files* e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'Operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento di cui al presente art. 1.1.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente Concedente potrà disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga della tempistica per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, dandone tempestiva comunicazione anche sul sito istituzionale della C.U.C.

L'Ente Concedente si riserverà di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'Operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Piattaforma garantirà l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione, in quanto realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediranno di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma saranno registrate e attribuite all'Operatore economico e si intenderanno compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle

registrazionidi sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma sarà sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avverranno in conformità a quanto riportato nella sezione "Istruzioni e manuali" della Piattaforma telematica.

La Piattaforma, dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sarà accessibile in qualsiasi momento delle 24 ore.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.

Per il primo accesso è necessario:

- registrarsi alla Piattaforma, all'indirizzo

<https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/> seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo credenziali quali mail e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

- visionare le istruzioni per partecipare alla gara fornite in "Norme tecniche di utilizzo", all'indirizzo: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Gare e Affidamenti" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Partecipa".

In ogni caso sarà indispensabile:

- disporre almeno di un *personal computer* conforme agli *standard* aggiornati di mercato dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma, nonché di una adeguata connessione internet;
- disporre di una identità digitale del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), di cui all'articolo 64 del C.A.D. o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale (indirizzo di posta elettronica certificata o PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del C.A.D. (la banca dati: "[Indice Nazionale dei Domicili Digitali](#)" o [INAD](#)) o, per l'Operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere dotato, da parte del legale rappresentante dell'Operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da uno dei seguenti soggetti:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'ItaliaDigitale, ai sensi dell'art. 29 del C.A.D.;
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento eIDAS;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

-il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento eIDAS ed è qualificato in uno stato membro;

-il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al citato regolamento eIDAS;

-il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per il primo accesso sarà necessario registrarsi alla Piattaforma, raggiungibile all'indirizzo indicato all'art. 1.1, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo un indirizzo mail ed una password da utilizzare per gli accessi successivi all'area riservata;

visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel manuale di cui all'art. 1.1.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta sarà necessario accedere alla Piattaforma di *e-procurement* all'indirizzo: web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/> e si dovrà procedere come indicato alla lett. e) del precedente art. 1.2, attraverso l'identificazione *online* dell'Operatore economico.

L'identificazione potrà avvenire mediante le credenziali acquisite all'atto della registrazione, ovvero, dopo il primo accesso, tramite il sistema SPID, o tramite la Carta di Identità Elettronica (CIE), ovvero ancora attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento [eIDAS](#).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni Operatore economico identificato verrà attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- disciplinare di gara;
- capitolato speciale;
- domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- *Request* del DGUE in formato xml e pdf;
- modulo di offerta economica;
- Patto di integrità;
- Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- Protocollo d'intesa Regione Siciliana – Guardia di Finanza;
- dichiarazione di accettazione del Codice di comportamento adottato dalla Regione Siciliana, del Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e del Protocollo d'intesa Regione Siciliana – Guardia di Finanza;
- dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione “*Rapporti tra l'amministrazione e soggetti esterni*” - Misura 12 PIAO;
- Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679;
- Allegato A: planimetrie dei parcheggi.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale dell'Ente Concedente, disponibile al link <https://www.parcolibeo.it/bandi/> e sulla Piattaforma telematica *e-procurement* <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 11:00 del 17/07/2025 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma di *e-procurement* raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/> riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite esclusivamente a mezzo Piattaforma entro le ore 11:00 del 21/07/2025 offerta mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma telematica *e-procurement*.

Detta pubblicazione avrà valore di notifica e le risposte ai chiarimenti diverranno parte integrante della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la Piattaforma, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né oltre il termine sopra previsto.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Ente Concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale disponibile come già detto all'indirizzo <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/> e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, l'Ente Concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione triennale dei parcheggi a pagamento, senza custodia, mediante sistemi automatizzati, ubicati su area demaniale gestita dall'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala.

Categoria del servizio di gestione dei parcheggi - CPV: 98351000-8.

Sono oggetto della concessione i seguenti spazi, destinati all'esercizio del parcheggio:

- Parcheggio di Viale Isonzo angolo Piazza Della Vittoria – Marsala: n. stalli auto 76 – n. stalli motocicli 10;

- Parcheggio di Viale Isonzo angolo Lungomare Mediterraneo - Marsala: n. stalli auto 36.

La gestione dei parcheggi a pagamento include anche:

- la fornitura, l'installazione e la gestione di dispositivi automatici per la riscossione (casce automatiche) nei varchi di entrata e di uscita, le cui caratteristiche sono elencate nel capitolato speciale;
- l'attivazione di un servizio telematico di centralizzazione dati e rendicontazione in tempo reale onde consentire al Parco, in maniera autonoma, una verifica immediata dell'incasso dei proventi, anche per finalità di ordine statistico;
- l'eventuale acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- la fornitura, l'installazione e la gestione di barriere automatiche nei varchi di entrata e di uscita di ciascun parcheggio;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi automatici;
- la gestione del rilascio di eventuali abbonamenti mensili, il numero dei quali sarà concordato con l'Ente Concedente (comprensiva del materiale necessario);

- la fornitura, l'installazione e la manutenzione di postazioni antincendio in numero adeguato alla normativa vigente;
- le spese di allaccio e consumo per l'energia elettrica e per l'acqua;
- le spese di manutenzione ed adeguamento degli impianti di illuminazione del parcheggio. Questi ultimi, dovranno garantire in tutte le zone la visibilità necessaria affinché gli spostamenti interni, sia pedonali che veicolari, siano effettuati in sicurezza;
- l'installazione di idonea segnaletica anche nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- la fornitura e collocazione di cestini raccogli rifiuti differenziati, con svuotamento al riempimento e successivo smaltimento giornaliero degli stessi;
- la stipula di apposita e adeguata polizza assicurativa di cui al capitolato a copertura danni da responsabilità civile, riconducibile alla conduzione del servizio e incendio;
- l'esecuzione di interventi di arredo urbano, di sistemazione a verde pubblico e mitigazione dell'impatto ambientale;
- la mano d'opera ed ogni altro fattore utile all'adeguata ed autonoma gestione del servizio oggetto di Concessione;
- la collocazione di apposita tabella riportante gli orari di servizio ed il costo della sosta in ciascun parcheggio, con traduzione in lingua italiana, inglese, francese, tedesca e spagnola.
- la presenza di un operatore fisso in ogni parcheggio nei periodi di maggior flusso turistico.
- la manutenzione del manto pavimentale esistente per il parcheggio di Porta Nuova, aggiungendo aggregante dove risultasse necessario e la manutenzione dell'asfalto per l'altro parcheggio, ad angolo con il Lungomare Boeo.

Si specifica inoltre che:

- ❖ l'affidamento della concessione non prevedrà spese a carico dell'Ente concedente;
- ❖ l'importo della sosta nei parcheggi è stabilito ad orario, ed il suo valore sarà concordato con l'Ente concedente;
- ❖ il servizio potrà essere sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dal Parco senza che il concessionario possa vantare alcuna pretesa;
- ❖ le planimetrie dei parcheggi vengono riportate nell'allegato A;
- ❖ i partecipanti dovranno presentare, già in sede di offerta nella busta A "Documentazione Amministrativa", le soluzioni progettuali con eventuali proposte che siano ritenute utili per una ottimale gestione dei parcheggi;
- ❖ dovranno essere acquisite dal concessionario eventuali autorizzazioni necessarie;
- ❖ la concessione è costituita da un unico lotto, poiché il servizio verrà espletato all'interno di aree appartenenti alla stessa amministrazione e con le stesse tipologie di esecuzione;
- ❖ il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Ente concedente, presuntivamente ed a titolo indicativo, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi, in complessivi **€ 720.000,00**;
- ❖ il valore stimato è calcolato secondo un metodo oggettivo, riferibile al fatturato sopra riportato;
- ❖ l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente Concedente ha stimato pari ad **€ 218.211,60**, calcolati sulla base dei seguenti elementi: considerato il costo di un operaio medio ad ora pari ad € 24,91 circa, e posta l'attività di natura custodiale, i costi sono stati determinati sulla base del seguente calcolo aritmetico: 4 ore al giorno di attività di guardiania su ogni parcheggio, per numero 2 operai, uno per ogni parcheggio; si genera un totale di 8 ore lavorative al giorno per 365 giorni all'anno. Considerato che i parcheggi saranno sempre aperti, si giunge ad un monte orario annuo di 2920 ore che moltiplicate per 3 anni, durata della concessione, restituisce un monte orario totale di 8760 ore che moltiplicate per il costo orario, 24,91 €, fornisce un importo complessivo di euro 218.211,60;
- ❖ i costi della manodopera sono riferiti ad attività di guardiania;
- ❖ **i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso;**

- ❖ ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il contratto collettivo applicato è quello di categoria;
- ❖ gli operatori economici, nella propria offerta, potranno indicare un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall' Ente Concedente (art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023). In tal caso l'operatore economico, vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire all'Ente Concedente, la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele;
- ❖ non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dagli artt. 11 e 41, commi 13 e 14, del richiamato codice;
- ❖ Ai sensi degli artt. 11, comma 2, e 41, comma 13, del decreto legislativo 36/2023: *“al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”*.

Per la presente procedura, l'Ente concedente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, non rileva rischi “interferenti” per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza; pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 e non viene redatto il D.U.V.R.I.

Il valore stimato della concessione, comprensivo dell'opzione di proroga di cui all'articolo 4 del presente disciplinare, è pari ad € **960.000,00**, al netto di IVA.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE, MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI

La concessione ha una durata triennale, decorrente dalla firma del contratto, a seguito dell'acquisizione del verbale di consegna delle aree. Il periodo contrattuale potrà essere prorogato, ai sensi della normativa vigente e ad insindacabile giudizio del Parco, per un periodo non superiore a mesi 12 (dodici), ai prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto di concessione.

Al termine del primo biennio, sia il Parco che il Concessionario possono rinunciare al proseguimento del rapporto concessorio, con semplice comunicazione, da trasmettere alla controparte con lettera R.R.R. almeno 6 mesi prima della scadenza del biennio.

Cessando il rapporto con l'Ente Concedente, per scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto ad assicurare e garantire le prestazioni oggetto del presente contratto per un periodo massimo di 180 giorni necessario all'individuazione del nuovo contraente e conseguente stipula di una nuova concessione; per questo periodo restano valide tutte le condizioni ed i patti contenuti nel presente disciplinare.

Il Concessionario non ha diritto, alla scadenza del contratto, sia in caso di scadenza naturale che di rinuncia o revoca, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell'avviamento. Al termine della concessione, il concessionario è tenuto in ogni caso a restituire gli impianti, le attrezzature, i mobili e gli altri beni concessi in perfetta efficienza, salvo il naturale deperimento.

Il concessionario dovrà attivare il servizio entro il termine massimo di 30 (TRENTA) giorni dalla comunicazione ufficiale dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto di concessione.

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione

definitiva e fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento di ogni maggior danno.

Restano ferme le disposizioni in materia di revisione, previste dall'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, dopo la prima annualità del contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto dal comma 3 b) dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Prospetto degli importi:

Importo complessivo annuale	Importo complessivo triennale	Importo opzione di proroga 12 mesi	Valore globale stimato
€ 240.000,00	€ 720.000,00	€ 240.000,00	€ 960.000,00

5.CANONE DI CONCESSIONE A FAVORE DELL' ENTE PARCO ARCHEOLOGICO

Il concessionario, per l'esecuzione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, corrisponderà all'Ente Parco un canone annuo fisso contrattuale di concessione di **Euro 2.000,00**, (duemila/00) oneri inclusi più una percentuale sugli incassi non inferiore **al 35,00%** (trentacinque/00%), IVA esclusa.

Il prezzo offerto deve essere determinato **in AUMENTO** e non saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori alla percentuale del 35%. L'offerta dovrà essere presentata in percentuale, in cifre ed in lettere, da sommare alla percentuale posta a base d'asta del 35,00% (trentacinque/00%) secondo la seguente formula: 35,00% + percentuale in aumento offerta = percentuale sui proventi riconosciuta al Parco.

Relativamente al canone fisso annuo di Euro 2.000,00 si specifica che esso dovrà essere corrisposto in due rate, mediante versamento presso la tesoreria del Parco; la prima, dell'importo di Euro 1.000, entro il 30 giugno di ogni anno e la seconda, sempre di Euro 1.000,00, entro il 31 di dicembre di ogni anno, per tutta la durata della concessione. In ordine alla quota percentuale spettante al Parco, con riferimento all'aggio contrattuale di aggiudicazione, il corrispondente importo dovrà essere versato con cadenza mensile ed entro la prima decade del mese successivo a quello di riferimento. Il mancatorispetto dei termini di versamento di ogni singola rata del canone fisso, nonché della percentuale spettante su ogni mese, sarà oggetto di penalizzazione secondo quanto disposto nel relativo capitolato speciale. Tutti i versamenti dovranno essere effettuati sul conto corrente bancario dell'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala o presso la tesoreria dell'Ente.

La raccolta degli incassi dovrà essere documentata con report mensili, nei quali dovranno essere riportati - oltre agli incassi delle operazioni di "scassettamento" delle casse automatiche - le somme incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno alla gestione dei parcheggi (schede prepagate, riscossione tramite tessere dedicate, carte di credito ecc.) risultante dall'offerta proposta dalla ditta concessionaria e accettata dal Parco, o le somme eventualmente incassate *brevi manu* se si dovessero verificare momentanei guasti alle casse automatiche e ai sistemi di automazione e venissero emesse ricevute cartacee.

L'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, effettuato il controllo, comunicherà al concessionario dei servizi eventuali discordanze tra il corrispettivo versato e quello effettivamente dovuto.

Alle periodiche operazioni di "scassettamento" effettuate dalla ditta concessionaria può assistere personale incaricato dall'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala. Negli scontrini derivati dalle succitate operazioni dovranno risultare le indicazioni dell'ubicazione delle casse automatiche in oggetto, il numero progressivo delle operazioni e l'importo delle monete "scassettate".

L'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala potrà effettuare in ogni momento accessi a tutti i sistemi di automazione, ovvero ad un campione di essi, finalizzati al riscontro della corrispondenza

tra gli incassi comunicati e quelli risultanti dai singoli apparecchi.

In caso di ritardato pagamento sui termini di versamento di ogni singola rata del canone fisso, nonché della percentuale spettante di ogni mese in precedenza indicati, sarà applicata una penale come previsto dall' art. 17 del capitolato. Il ritardo nei pagamenti protratto per oltre trenta giorni, legittima l'incameramento della cauzione fino alla concorrenza del credito. La mancata ricostituzione della cauzione nell'importo originario entro i successivi trenta giorni può giustificare la revoca della concessione e l'eventuale aggiudicazione al secondo classificato.

L'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala si riserva di precisare ulteriormente le modalità di controllo degli incassi al momento della stipulazione del contratto, anche in relazione ad eventuali altre modalità di pagamento offerte dall'operatore economico.

L'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno, controlli per verificare la corretta gestione dei servizi, nonché tutti gli impegni ed obblighi assunti dal concessionario dei servizi e di emanare le conseguenti prescrizioni per mezzo dell'Ufficio preposto, senza con ciò escludere la responsabilità del concessionario dei servizi circa la gestione dei servizi stessi.

Il concessionario dei servizi dovrà porre a disposizione dell'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, tutti i documenti riguardanti la gestione in concessione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che intenderà eseguire durante tutto il corso della concessione.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

In particolare, la partecipazione alla presente gara è consentita anche ad operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

I consorzi di cui all'articolo 65 del predetto decreto che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente Concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

-nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del decreto legislativo n. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo e devono avere già attivato il profilo Operatore Economico necessario per accedere al Servizio FVOE lato Operatore Economico ed in caso contrario provvedere tempestivamente a prendere visione del Manuale utente degli OO.EE. per l'accesso al Servizio FVOE eseguendo tutte le attività necessarie per accedere al suddetto servizio.

In caso di partecipazione alla presente procedura in R.T.I., l'attivazione del profilo per accedere al Servizio FVOE lato Operatore Economico dovrà essere compiuta da tutti gli OO.EE. che compongono il predetto R.T.I.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara a norma del D.P.R. 445/2000 dai partecipanti, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui all'articolo 7 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 i requisiti di cui all'articolo 7 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del decreto legislativo n. 36/2023; motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente Concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del decreto legislativo n. 36/2023, dandone immediata comunicazione all'Ente Concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, dicarattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente Concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 *ter*, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa, nel Protocollo d'intesa Regione Siciliana – Guardia di Finanza e nel Patto di integrità, nonché la loro inosservanza costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 *bis* del decreto legislativo 159/2011.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti ed indicati nell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. Detti requisiti dovranno essere oggetto di apposita dichiarazione attestante il possesso degli stessi, resa ai sensi del D.P.R. 445/00 art.47 e 76, dal legale rappresentante dell'O.E. partecipante.

L'Ente concedente verificherà il possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati in sede di gara a norma del D.P.R. 445/00 dai partecipanti, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente Concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

1)Avere realizzato, **a pena di esclusione**, nel settore di attività oggetto della presente concessione, un fatturato globale complessivo pari al doppio del valore stimato della concessione (€ 960.000,00), maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura.

Tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore economico affidabile e con esperienza specifica nel settore d'interesse della presente concessione, considerata l'entità, la complessità e la particolarità della stessa. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'erogatore del servizio è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

2)Idonea referenza bancaria attestante la piena solidità dell'offerente sul piano economico finanziario a mezzo di dichiarazione rilasciata da almeno un istituto bancario di rilevanza nazionale o da intermediari.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A) Avere eseguito, a pena di esclusione, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- ❖ originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, nonché del periodo di esecuzione;
- ❖ contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- ❖ attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ❖ contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documentibancari attestanti il pagamento delle stesse.

8.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del decreto legislativo n. 36/2023 devono possedere ed autocertificare i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'articolo 8.1 del presente disciplinare di gara deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIEdedesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'articolo 8.2. deve essere soddisfatto in quota parte:

- dalle singole imprese in ragione della loro percentuale di partecipazione al raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico – professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente articolo 8.3 richiesto in relazione alla prestazione di gestione - negli ultimi dieci anni – di un servizio analogo a quello oggetto di gara, deve essere posseduto:

- dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del predetto decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'articolo 8.1 deve essere posseduto:

- dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del predetto decreto al fine di decidere sull'esclusione.

9. OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO

È obbligo del Concessionario svolgere tutte le attività di cui ai punti precedenti, assicurando, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi, l'erogazione delle prestazioni specificate nel contratto stesso. Il Concessionario dovrà adottare un listino prezzi, concordato con l'Ente concedente, che tenga conto delle particolari esigenze degli utilizzatori, prevedendo, tra l'altro, delle tariffe promozionali e/o prezzi agevolati da applicare agli utenti o a categorie di persone e/o imprese e società che – mediante pacchetti economici – intendano usufruire del parcheggio in numero elevato di adesioni. Eventuali rinnovi verranno effettuati alle condizioni ed in base al listino prezzi che verrà istituito dal concessionario in accordo con l'ente concedente.

Sono a carico del Concessionario gli oneri per:

- ogni e qualsiasi spesa connessa alla gestione dell'impianto e all'organizzazione delle attività;
- consumi di combustibile, energia elettrica, acqua, telefono, vigilanza e tassa rifiuti. Il Concessionario dovrà intestarsi le relative utenze;
- manutenzioni ordinarie, correlate all'utilizzo e funzionalità dell'immobile e degli impianti ed attrezzature, da effettuarsi con personale qualificato o imprese specializzate;
- l'acquisizione ed il periodico rinnovo di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie per l'apertura dell'impianto e l'esercizio delle attività che vi si svolgono;
- ogni altro onere e spesa connessi alla gestione della struttura che non siano espressamente assunti dall'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala.

Il Concessionario sarà inoltre tenuto all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle eventuali prescrizioni da parte dell'ente Parco, che si dovessero rendere necessarie per un buon funzionamento dell'impianto e un'elevata qualità dei servizi, nonché di quanto stabilito dal

capitolato speciale per l'affidamento, in concessione, del servizio in oggetto.

Ove il Concessionario non provvedesse nei termini prescritti, l'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, tramite il proprio Servizio Tecnico, provvederà d'ufficio e la spesa verrà addebitata al concessionario stesso.

10. INTERVENTI MANUTENTIVI DEL CONCESSIONARIO

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria - quest'ultima correlata all'utilizzo e funzionalità dell'immobile e conservazione degli impianti ed attrezzature, anche informatiche - vi provvede l'Ente concedente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto dal presente disciplinare. L'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala si intende manlevato da ogni responsabilità in ordine a danni a persone o cose derivanti dall'effettuazione degli interventi in questione attuati dal concessionario.

11. APERTURA AL PUBBLICO

Il Concessionario dovrà assicurare l'apertura al pubblico nell'orario stabilito dalle ore 00 alle ore 24, per 7 giorni alla settimana.

Il medesimo orario dovrà essere assicurato anche per le aperture nei giorni di domenica e festività. Inoltre:

- durante tale orario dovrà essere garantito l'accesso al parcheggio a tutta la cittadinanza;
- l'abbonamento al parcheggio deve dar diritto all'ingresso anche nei giorni festivi;
- senza limitazioni di orario, deve essere garantito l'accesso dei proprietari al comparto privato;
- il concessionario potrà procedere alla chiusura della struttura per il tempo strettamente necessario a eventuali manutenzioni, per un periodo di volta in volta stabilito dall'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala;
- il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione e con il solo limite della capacità della struttura, l'erogazione al pubblico delle previste prestazioni.

12. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 e quelli di cui all'articolo 8 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso l'Ente Concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente Concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Ente Concedente procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

13. SUB CONCESSIONE

È fatto divieto al concessionario, pena la decadenza dal servizio e la perdita della cauzione definitiva, di cedere o sub concedere in tutto o in parte la gestione dei parcheggi oggetto della concessione, in ragione della natura specifica del servizio relativo alla gestione di parcheggi.

Vengono consentite la subconcessione e la cessione, esclusivamente, dell'esternalizzazione dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale, nonché di tutti i lavori previsti per la messa in attività degli impianti.

L'utilizzo da parte di terzi di spazi e locali dell'immobile deve comunque garantire il concedente da ogni possibile danno alle strutture ed impianti.

A tal fine l'Ente Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala può provvedere all'effettuazione di controlli in relazione all'uso dei locali da parte di terzi cosicché eventuali danni riscontrati, saranno addebitati all'aggiudicatario mediante applicazione della penale, ferma ed impregiudicata ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni, che il concedente farà valere nei soli riguardi del concessionario. Rimane di esclusiva competenza e responsabilità del concessionario la scelta delle forme e delle soluzioni organizzative ritenute più idonee per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.

14. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei parcheggi oggetto della gara in concessione è opportuno, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92 comma 1 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a seguito di una visita dei luoghi.

La richiesta di sopralluogo deve essere fatta via e-mail all'indirizzo parco.archeo.lilibeo@regione.sicilia.it o via PEC all'indirizzo parco.archeo.lilibeo@pec.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti, in tal caso l'Ente Concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del decreto legislativo n. 36/2023, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure

dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'Ente Concedente, Parco Archeologico di Lilibeo – Marsala, rilascia attestazione di eventuale avvenuto sopralluogo che potrà essere inserito nella busta A “Documentazione Amministrativa”.

15. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 90,00, calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, consultando il seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/avviso-del-17-maggio-2024-avviso-agli-operatori-economici-per-il-pagamento-del-contributo-gara-a-favore-dell-autorit%C3%A0>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante allegazione dell'attestazione di pagamento (ricevuta di avvenuto pagamento) da parte di ciascun O.E. partecipante alla procedura di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., a condizione che il pagamento sia stato già stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta di soccorso istruttorio nel termine stabilito Dall'Ente Concedente è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla presente procedura devono essere presentate, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma disponibile al seguente indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

Gli operatori economici dovranno presentare la propria migliore offerta per la realizzazione del servizio in oggetto entro e non oltre le ore 10:30 del 28/07/2025, a pena di irricevibilità ed esclusione. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'articolo 1.1 del presente disciplinare.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 1 del presente disciplinare di gara, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma telematica.

L'offerta è composta da:

- **Busta A “Documentazione amministrativa”;**
- **Busta B “Offerta economica”.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma telematica offerte successive che sostituiscono ed annullano la precedente, ovvero ritirare l'offerta fino al termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte. L'ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente **per 180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente **per 180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente Concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle

condizioni di partecipazione.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine minimo di 5 e massimo di 10 giorni (calibrato in ragione della consistenza del soccorso istruttorio richiesto) affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie o la documentazione prodotta. Anche le comunicazioni relative al soccorso istruttorio, nonché le risposte allo stesso, andranno veicolate esclusivamente sulla Piattaforma nella sezione “Comunicazioni”.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente Concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

18. DOCUMENTAZIONE DI GARA

CONTENUTO DELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella **Busta A “Documentazione amministrativa”** la documentazione indicata nell'elenco seguente:

- **A.** Domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- **B.** *Response* del DGUE in formato xml e pdf;
- **C.** Garanzia provvisoria;
- **D.** Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore di Anac;
- **E.** Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
- **F.** Documentazione in caso di avvalimento;
- **G.** Documentazione ulteriore per i soggetti associati;
- **H.** Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- **I.** Patto di integrità;
- **J.** Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- **K.** Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza;
- **L.** Dichiarazione di accettazione del codice di comportamento adottato dalla Regione Siciliana, del Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa, del Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza;
- **M.** Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia;
- **N.** Dichiarazione a riprova del possesso del requisito di Capacità Economico Finanziaria e Tecnico Professionale;
- **O.** Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- **P.** “*Dichiarazione Rapporti tra l'amministrazione e i privati*” Misura 12 PIAO;
- **Q.** Attestazione presa visione dei luoghi (facoltativa);
- **R.** Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679;
- **S.** Soluzione progettuale con eventuali proposte migliorative.

A. Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato denominato “*domanda di partecipazione*”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il

concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente Concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente Concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione **il Legale Rappresentante dichiara** ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:

-i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza), nonché i dati identificativi dell'Impresa rappresentata (sede legale, sede amministrativa, Partita IVA, codice fiscale);

-il possesso dei requisiti di ordine speciale, in conformità a quanto previsto al punto 8.1;

-i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

-di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

-(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'Impresa ;

-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

-di aver letto, compreso ed accettato integralmente il disciplinare di gara ed il capitolato, pubblicati in consultazione nella Piattaforma di *e-procurement* al link

<https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/>, nel sito web istituzionale dell'Ente Concedente <https://www.parcoliberalco.it/bandi/> e nel sito web istituzionale della C.U.C.;

-di impegnarsi a mantenere vincolante la propria offerta per almeno 180 giorni dal termine

ultimo di presentazione della stessa;

-dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione richiesta, sia sulla determinazione della propria offerta;

-di applicare il CCNL indicato dall'Ente Concedente o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/2020;

-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Patto di integrità che dovrà essere sottoscritto a pena di nullità;

-di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla S.A., reperibile sul sito <https://amministrazionetrasparente.regione.sicilia.it/node?uuid=80f0ea3d-f4b3-4f39-b4bf-dace3b569d1d#> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e nel Protocollo d'intesa Regione Siciliana Guardia di Finanza, allegati al presente disciplinare;

-per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare all'Ente Concedente la nominadell proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

-per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 29 del presente disciplinare;

-di attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

-di autorizzare l'accesso agli atti, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" con le modalità previste dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

-dal concorrente che partecipa in forma singola;

-nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, dalla mandataria/capofila;

-nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00 per ogni foglio e multipli di foglio (intendendosi per foglio 4 facciate)** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico

utilizzando il decreto legislativo n. 36/2023 Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, decreto legislativo n. 36/2023 fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente dovrà produrre la “*Response*” del DGUE, in formato xml, rispondendo puntualmente ai quesiti posti dall’Ente Concedente, conformemente alle specifiche eDGUE-IT definite da AgID. Una volta scaricato il file XML sul proprio PC/dispositivo, questo potrà essere gestito come gli altri documenti di gara, quindi firmato digitalmente e allegato alla documentazione di gara.

Riguardo la firma digitale del file XML, si consiglia di utilizzare il formato CAdES (estensione.p7m) in quanto questo è nativamente supportato dalla piattaforma di e-procurement, oppure XAdES (estensione XML) che è il formato specifico per file XML.

Altri formati potranno richiedere l’utilizzo di strumenti aggiuntivi con conseguenti ritardi o necessità di soccorso istruttorio.

Si rammenta che gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di concessione o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Il DGUE *response* deve essere presentato:

- da eventuali soggetti ausiliari e per ciascun eventuale subappaltatore;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 94 e seguenti del Nuovo Decreto legislativo n. 36/2023, devono riferirsi anche ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. Garanzia provvisoria

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione, comprensivo dell’eventuale proroga annuale, avente importo pari ad € 19.200,00.

Si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita presso l’istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente Concedente, esclusivamente con bonifico da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: **IBAN IT 69 I 06230 25900 000015143000 Cod. SWIFT/BIC: CRPPIT2PXXX BANCA CREDIT AGRICOLE 91025 Marsala, con causale AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO-MARSALA**, o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10 dell’art. 106 del d.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (Ente Concedente);

b) essere intestata a (o comunque riportare) tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del decreto legislativo n. 36/2023, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente Concedente.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. su richiesta dell'Ente Concedente per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del decreto legislativo n. 36/2023 l'importo della garanzia può essere ridotto. Per fruire delle predette riduzioni, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copie delle certificazioni.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

D. Ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo a favore di Anac

Ricevuta in originale, o in copia dichiarata autentica firmata digitalmente e corredata da un valido documento di identità del dichiarante, dell'avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell'ANAC di cui all'art. 15 del presente disciplinare.

E. Documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

F. Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni firmate digitalmente sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. la dichiarazione di avalimento;
2. il contratto di avalimento.

G. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 68 del Decreto legislativo n. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/ consorziate;

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- Tutte le dichiarazioni vanno firmate digitalmente.

H. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47, 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento o in coassicurazione non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto Legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

I. Patto di integrità

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

J. Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa

K. Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza

L. Dichiarazione di accettazione del codice di comportamento adottato dalla Regione Siciliana, del Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e del Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza

Il documento deve essere firmato con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

M. Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell'informazione antimafia

La dichiarazione deve essere compilata dai medesimi soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi maggiorenni unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

N. Dichiarazione a riprova del possesso del requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

A riprova del possesso dei requisiti di cui ai punti 8.2 "Capacità Economico Finanziaria" e 8.3 "Capacità Tecnico Professionale", l'operatore economico deve produrre un'autocertificazione redatta con le formalità di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45, concernente la dimostrazione del possesso dei requisiti di "Capacità Economico Finanziaria" e "Capacità Tecnico Professionale".

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

O. Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari ex l. 136/2010 e ss.mm.ii.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

P. Dichiarazione “Rapporti tra l’amministrazione e i privati” Misura 12 PIAO

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Q. Attestazione presa visione dei luoghi ove effettuata

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

R. Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679

Il documento deve essere sottoscritto, per presa visione, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

S. Soluzione progettuale con eventuali proposte migliorative.

L’O.E. deve redigere una relazione nella quale dovrà dettagliare quanto richiesto all’articolo 3 del presente disciplinare e nel capitolato speciale quali requisiti minimi, indicando eventuali proposte migliorative che siano ritenute che siano ritenute utili per una ottimale gestione dei parcheggi.

Nella predetta relazione non andrà inserito alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.

Il documento deve essere sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA”

Il concorrente dovrà far pervenire all’Amministrazione attraverso la Piattaforma di *e-procurement*, a pena di esclusione, un’offerta economica con il rialzo percentuale offerto sulla base d’asta del 35,00% da riconoscere all’Ente Parco Archeologico Lilibeo - Marsala a titolo di canone di concessione, secondo il modello fornito dall’Ente Concedente. Si precisa che la percentuale di rialzo che si intende offrire deve includere anche la percentuale a base d’asta (35,00%), fissata dall’Ente Concedente.

Nelle Concessioni non vanno indicati gli oneri di sicurezza aziendale. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.

Si precisa che:

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del rialzo percentuale è pari a 4 (QUATTRO);
- i costi della sicurezza e della manodopera vanno espressi come importo e non come ribasso;
- non è possibile inserire 0 (zero) o 100 (cento) come percentuale di rialzo offerto;
- non sono, altresì, ammesse offerte pari o inferiori rispetto alla percentuale minima del 35% posta a base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura.

Non saranno ammesse offerte condizionate o plurime, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative a pena di esclusione.

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi precedenti, specificando che verrà presa in considerazione anche una sola offerta purché questa presenti i requisiti indicati negli atti di gara. Costituisce, altresì, causa di esclusione l’inserimento delle offerte economiche all’interno della Busta A “Documentazione Amministrativa”.

19.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per l'aggiudicazione della concessione in argomento si applicherà il criterio dell'offerta a rialzo ai sensi dell'art. 183, comma 1, e 185 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii..

20. SEGGIO DI GARA

Il seggio di gara sarà costituito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà presieduto da un dirigente dell'Ente Concedente che potrà essere coadiuvato da due funzionari sempre appartenenti all'Ente Concedente.

In capo ai componenti del seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del decreto legislativo 36/2023 e del D.Lgs. 39/2013. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione del seggio di gara ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", nonché nella piattaforma di *e-procurement*.

Il seggio di gara è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti, e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Il RUP può avvalersi dell'ausilio del seggio di gara ai fini della eventuale verifica dell'anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il giorno 28/07/2025 con inizio alle ore 11:00, costituendo detta indicazione avviso di prima seduta di gara con valore di notifica. Eventuali modifiche saranno comunicate dalla S.A. mediante apposita comunicazione sulla piattaforma di e-procurement. Sulla piattaforma di e-procurement verrà, altresì, pubblicato il link per poter accedere da remoto. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- **della documentazione amministrativa;**
- **delle offerte economiche.**

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto del principio di trasparenza.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - APERTURA DELLA BUSTA A

Il seggio di gara, procederà – in seduta pubblica – allo svolgimento delle seguenti attività:

- controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivazione della eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redazione apposito verbale relativo alle attività svolte;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione esclusivamente sulla Piattaforma. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che alla seduta pubblica potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto tramite propria infrastruttura informatica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la sezione "Comunicazioni" della Piattaforma telematica, almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante la sezione della Piattaforma telematica almeno tre giorni prima della data fissata.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE - APERTURA DELLA BUSTA B

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio procederà, in seduta pubblica, alla quale potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al portale tramite propria infrastruttura informatica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate.

Il seggio provvederà all'apertura delle BUSTE B concernenti l'offerta economica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare in relazione al rialzo percentuale a base d'asta, ex art. 183, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, fissato nella misura del 35%.

Si specifica, invero, che, ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo n. 36/2023, le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'Ente concedente Parco Archeologico Lilibeo -Marsala.

Modalità di attribuzione dei punteggi

A seguito dell'apertura delle BUSTE B, contenenti l'offerta economica, si procederà all'assegnazione dei punteggi nel modo seguente:

- tenendo conto che non saranno prese in considerazione offerte pari o inferiori alla percentuale del 35% (trentacinque/100 %), ciascun operatore economico partirà da una base di punteggio pari a 35 punti ai quali verrà sommato un punto per ogni punto percentuale di rialzo.

Ne consegue che nell'ipotesi, ad esempio, di un rialzo percentuale pari allo 0,5 % il punteggio attribuito sarà pari a 0,5 punti, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 35 \text{ punti} + (1 \text{ punto} \times 1\%)$$

Esempi: rialzo del 2% si avrà la seguente formula: $35 + (1 \times 2\%) = 35 + 2 = 37$ punti;
rialzo dello 0,5 % si avrà la seguente formula: $35 + (1 \times 0,5\%) = 35 + 0,5 = 35,5$ punti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso rialzo, i predetti concorrenti, su richiesta dell'ente concedente, presenteranno un'offerta migliorativa sul rialzo entro il termine perentorio di 15 giorni. Sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove dovesse permanere l'ex aequo, anche a seguito della presentazione dell'offerta migliorativa, il seggio di gara procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria. L'ente concedente comunicherà il giorno e l'ora del sorteggio mediante piattaforma telematica e-procurement.

All'esito delle operazioni di cui sopra, sarà redatta una graduatoria.

Qualora vengano individuate offerte che appaiano anomale, il seggio di gara darà comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 36/2023 – a disporre l'esclusione nei seguenti casi:

- sussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 95, 97 e 98 del Decreto legislativo n. 36/2023;
- formulazione di offerta parziale, plurima, tardiva, condizionata e/o alternativa;
- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte non conformi ai documenti di gara;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'Ente Concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che appaia anomala. Il

RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni utili alla valutazione dell'anomalia. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, eventualmente con il supporto del seggio, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dell'eventuale successivo livello progettuale. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri oggettivi, tali da assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Ente Concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva in favore dell'Ente Concedente Parco Archeologico Lilibeo -Marsala da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto imputabile all'Ente Concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subconcessione, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Nei casi di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, l'Ente Concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio alle condizioni proposte dall'originario aggiudicatario.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Resta salva la facoltà dell'Ente concedente Parco Archeologico Lilibeo - Marsala:

- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione (articolo 108 comma 10 del Codice) o qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi dell'Ente Concedente o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- di non procedere all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice civile;
- di non procedere all'apertura delle offerte economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la gara;
- di procedere all'aggiudicazione della concessione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente;
- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli operatori economici non potranno addurre alcuna pretesa al riguardo.

Nulla sarà dovuto dall'Ente Concedente al verificarsi di quanto sopra indicato.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente Concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Marsala, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, allegata al presente disciplinare di gara.

Allegati:

- **Domanda di partecipazione ed eventuale procura;**
- **Capitolato Speciale;**
- **Modulo di offerta economica;**
- ***Request* del DGUE in formato xml e pdf;**
- **Patto di integrità;**
- **Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informativa antimafia;**
- **Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;**
- **Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza;**
- **Dichiarazione di accettazione del codice di comportamento adottato dalla Regione Siciliana, del Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa e del Protocollo di intesa tra Regione Siciliana e Guardia di Finanza;**
- **Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/2010 e ss.mm.ii.;**
- **Dichiarazione “*Rapporti tra l’amministrazione ed i privati*” Misura 12 PIAO;**
- **Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679;**
- **Allegato A: planimetrie dei parcheggi.**

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Anna Occhipinti

PER ACCETTAZIONE L’O.E.